CAMERA DEI DEPUTATI N. 4468

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERUTI CARLO e NANNINI

Presentata il 16 ottobre 1967

Integrazione delle norme riguardanti le scuole allievi operai della Difesa

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Ministero della difesa nel disciplinare le scuole allievi operai esistenti presso gli arsenali, stabilimenti ed officine militari, tramite la legge 19 maggio 1964, n. 345, previde al quinto comma dell'articolo 8, la possibilità di assumere, senza concorso, gli allievi operai che avessero superato con profitto i corsi professionali in data non anteriore al 1° giugno 1961, fissando le aliquote massime di n. 600 posti per l'esercito e di n. 800 posti per la marina.

All'atto dell'applicazione della legge sopracitata, si è verificato che mentre la marina ha potuto soddisfare tutti gli allievi operai interessati, l'esercito ha dovuto respingere qualche centinaio di domande perché l'aliquota fissata si è dimostrata insufficiente.

È evidente la grave sperequazione verificatasi, per cui si chiede di modificare le norme vigenti in materia, non solo allo scopo di utilizzare dei giovani particolarmente preparati per le lavorazioni della difesa, ma anche per giustizia ed equità, dando così la possibilità a tutti gli interessati di poter usufruire del beneficio già conseguito dai loro colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli allievi delle scuole operai degli stabilimenti ed officine militari, che abbiano superato con profitto i corsi prima del 1° giugno 1961, sono assunti senza concorso presso il Ministero della difesa fino al totale assorbimento.

ART. 2.

All'assunzione degli ex allievi si provvederà immediatamente entro i limiti dei posti in organico non coperti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e successivamente man mano che si verificheranno vacanze negli organici, seguendo la graduatoria già predisposta dalle competenti amministrazioni.